

**PRINCIPALI DIFFERENZE TRA
LE SOCIETA' DI PERSONE COMMERCIALI
(SNC E SAS)
E LA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA (SRL)**

a cura Marco Righetti

Scopo delle seguenti tabelle è di fornire un quadro sintetico, direi quasi "tascabile", delle principali differenze che portano un imprenditore a scegliere di adottare la forma di società a responsabilità limitata piuttosto che quella di società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Dato che destinatari sono i piccoli / medi imprenditori, il taglio è, oltre che schematico, basato su differenze di tipo pratico e sostanziale e prende in esame in particolare il regime fiscali ai fini delle imposte dirette (infatti con riferimento al trattamento Iva vi è una sostanziale uguaglianza di adempimenti).

Ovviamente le risposte fornite dalle successive tabelle sono indicative e di carattere generale; per ulteriori approfondimenti si rimanda ad analisi più approfondite in materia.

Descrizione	S.N.C. (società in nome collettivo)	S.R.L. (società a responsabilità limitata)
Differenza di base	L'elemento "personale" è preponderante rispetto a quello del "capitale".	L'elemento "personale" è meno importante rispetto a quello del "capitale".
Responsabilità soci	Tutti soci hanno responsabilità illimitata e in caso di insolvenza della società rispondono con i beni personali. I creditori possono rivolgersi ad ogni singolo socio indipendentemente dagli altri. Sarà poi quest'ultimo a rivalersi sugli altri. Il fallimento della società comporta il fallimento dei soci.	I soci hanno responsabilità limitata agli apporti conferiti in società. Tuttavia se la S.r.l. viene considerata di tipo familiare, in caso di fallimento ai soci verranno ugualmente contestate responsabilità maggiori di quelle sopra citate. Gli amministratori rispondono personalmente in caso di fallimento se c'è dolo o colpa grave.
Rapporti coi terzi ("immagine")	Di solito la Snc viene vista dai terzi come società di piccole dimensioni.	Di solito la Srl viene percepita dai terzi come società di medie dimensioni e comunque più "grande" rispetto ad una Snc.
Capitale sociale minimo	Non c'è nessun capitale sociale minimo.	Il capitale sociale minimo è di € 10.000; in caso di perdite che intacchino il capitale (se superiori ad un terzo del capitale stesso o se portano il capitale al di sotto del minimo di € 10.000) vi è l'obbligo di ripianamento oppure di scioglimento o trasformazione in società di persone.
Unico socio	Non è possibile costituire la Snc con unico socio. Se durante la vita sociale rimanesse un unico socio va ricostituita la pluralità.	È possibile costituire Srl a socio unico. In questo caso, se si vuole preservare la responsabilità limitata del socio, vanno rispettati appositi dettati normativi.
Deposito del bilancio	Il bilancio è in forma libera e non va depositato presso il Registro delle Imprese.	È obbligatorio il bilancio in forma Ue ed il suo deposito presso il Registro delle Imprese (in tal modo esso diventa pubblico e disponibile ai terzi).
Collegio sindacale (limiti 2009)	Non è mai obbligatorio.	È obbligatorio quando il capitale sociale è di almeno € 120.000 o se per due anni consecutivi si superano almeno due dei seguenti limiti: € 4.400.000 di attivo, €

		8.800.000 di ricavi, n. 50 dipendenti.
Amministratori	I soci sono gli amministratori della società. L'amministrazione della società può essere configurata dai soci con la massima libertà.	Può essere nominato amministratore anche chi non è socio. L'amministrazione della società va configurata adottando i sistemi previsti dal codice civile in tema di Srl.
Reddito fiscale	L'Irap viene pagata dalla società, mentre l'Irpef sul reddito societario va dichiarata direttamente dai soci (in % alle loro quote) indipendentemente dal fatto che gli utili siano loro distribuiti.	Le tasse (Ires ed Irap) vengono pagate dalla società. I soci nella propria dichiarazione dei redditi dichiarano solo gli utili distribuiti loro dalla società (sui quali pagano le imposte in misura ridotta). Tuttavia, ricorrendone le condizioni, si può scegliere di applicare lo stesso regime fiscale previsto per le Snc (cosiddetta trasparenza fiscale)
Accertamenti fiscali	In caso di accertamenti fiscali l'Iva e l'Irap vengono contestati alla società e l'Irpef viene contestata direttamente ai soci.	In caso di accertamenti fiscali Iva, Irap ed Ires vengono contestati direttamente alla società. Tuttavia, successivamente, se il fisco presume che gli utili contestati siano stati distribuiti ai soci, invia un accertamento anche ai soci stessi (come distribuzione di utili).
Aliquote delle tasse (redditi 2009)	Irpef: varia in funzione del reddito del socio (23% fino a €15.000, 27% da €15.001 a €28.000, 38% da €28.001 a €55.000, 41% da €55.001 a €75.000, 43% oltre 75.001). Non si applica l'art. 96 in tema di ineducibilità degli interessi passivi. All'Irpef sono inoltre collegate le addizionali regionali e comunali. Irap: 3,9% (1,9% se attività agricola).	Se si è adottata la trasparenza fiscale vedi "Snc"; se invece non si è adottata la trasparenza fiscale (adottando quindi il regime ordinario previsto per le Srl): Ires: 27,5% (+ ineducibilità interessi passivi se non rispettano i requisiti dell'art. 96 del Tuir). Irap: 3,9% (1,9% se attività agricola). Inoltre, in caso di distribuzione degli utili da parte della Srl, i soci persone fisiche non qualificati riceveranno gli utili al netto di ritenuta alla fonte del 12,5% mentre i soci persone fisiche qualificati vedranno confluire il 49,72% di tali redditi nell'imponibile Irpef della propria dichiarazione dei redditi.

Contributi INPS	Sono pagati dai soci lavoratori (dipendono dal tipo di attività: commerciale, artigiana, ecc..).	Sono pagati dai soci lavoratori (dipendono dal tipo di attività: commerciale, artigiana, ecc..).
Società estera socia	Dal 2004 è possibile.	Possibile.
Differenze di costi fissi	In una Srl di piccole dimensioni rispetto ad una Snc simile i maggiori costi si possono stimare in circa € 5.000 annui (maggiori costi per consulenze e imposte, tasse e diritti).	

Descrizione	S.A.S. (società in accomandita semplice)	S.R.L. (società a responsabilità limitata)
Differenza di base	L'elemento "personale" è preponderante rispetto a quello del "capitale" per i soci accomandatari. Viceversa per i soci accomandanti.	L'elemento "personale" è meno importante rispetto a quello del "capitale".
Responsabilità soci	I soci sono di due tipi: - accomandatari (hanno responsabilità illimitata come i soci di Snc) - accomandanti (hanno responsabilità limitata similmente a quanto avviene per i soci di Srl).	I soci hanno responsabilità limitata agli apporti conferiti in società. Tuttavia se la S.r.l. viene considerata di tipo familiare, in caso di fallimento ai soci verranno ugualmente contestate responsabilità maggiori di quelle sopra citate. Gli amministratori rispondono personalmente in caso di fallimento se c'è dolo o colpa grave.
Rapporti coi terzi ("immagine")	Di solito la Sas viene vista dai terzi come società di piccole dimensioni.	Di solito la Srl viene percepita dai terzi come società di medie dimensioni e comunque più "grande" rispetto ad una Sas.
Capitale sociale minimo	Non c'è nessun capitale sociale minimo.	Il capitale sociale minimo è di € 10.000; in caso di perdite che intacchino il capitale (se superiori ad un terzo del capitale stesso o se portano il capitale al di sotto del minimo di € 10.000) vi è l'obbligo di ripianamento oppure di scioglimento o trasformazione in società di persone.
Unico socio	Non è possibile costituire la Sas con unico socio; in sede di costituzione sono inoltre necessari	È possibile costituire Srl a socio unico. In questo caso, se si vuole preservare la responsabilità

	<p>almeno un accomandatario e un accomandante. Se durante la vita sociale rimanesse un unico socio va ricostituita la pluralità con la presenza di almeno un accomandatario e un accomandante.</p>	<p>limitata del socio, vanno rispettati appositi dettati normativi.</p>
Deposito del bilancio	<p>Il bilancio è in forma libera e non va depositato presso il Registro delle Imprese.</p>	<p>È obbligatorio il bilancio in forma Ue ed il suo deposito presso il Registro delle Imprese (in tal modo esso diventa pubblico e disponibile ai terzi).</p>
Collegio sindacale (limiti 2009)	<p>Non è mai obbligatorio.</p>	<p>È obbligatorio quando il capitale sociale è di almeno € 120.000 o se per due anni consecutivi si superano almeno due dei seguenti limiti: € 4.400.000 di attivo, € 8.800.000 di ricavi, n. 50 dipendenti.</p>
Amministratori	<p>I soci accomandatari sono gli amministratori della società. L'amministrazione della società può essere configurata dai soci con la massima libertà.</p>	<p>Può essere nominato amministratore anche chi non è socio. L'amministrazione della società va configurata adottando i sistemi previsti dal codice civile in tema di Srl.</p>
Reddito fiscale	<p>L'Irap viene pagata dalla società, mentre l'Irpef sul reddito societario va dichiarata direttamente dai soci (in % alle loro quote) indipendentemente dal fatto che gli utili siano loro distribuiti.</p>	<p>Le tasse (Ires ed Irap) vengono pagate dalla società. I soci nella propria dichiarazione dei redditi dichiarano solo gli utili distribuiti loro dalla società (sui quali pagano le imposte in misura ridotta). Tuttavia, ricorrendone le condizioni, si può scegliere di applicare lo stesso regime fiscale previsto per le Snc (cosiddetta trasparenza fiscale)</p>
Accertamenti fiscali	<p>In caso di accertamenti fiscali l'Iva e l'Irap vengono contestati alla società e l'Irpef viene contestata direttamente ai soci.</p>	<p>In caso di accertamenti fiscali Iva, Irap ed Ires vengono contestati direttamente alla società. Tuttavia, successivamente, se il fisco presume che gli utili contestati siano stati distribuiti ai soci, invia un accertamento anche ai soci stessi (come distribuzione di utili).</p>

<p>Aliquote delle tasse (redditi 2009)</p>	<p>Irpef: varia in funzione del reddito del socio (23% fino a €15.000, 27% da € 15.001 a € 28.000, 38% da € 28.001 a € 55.000, 41% da € 55.001 a € 75.000, 43% oltre 75.001). Non si applica l'art. 96 in tema di ineducibilità degli interessi passivi. All'Irpef sono inoltre collegate le addizionali regionali e comunali. Irap: 3,9% (1,9% se attività agricola).</p>	<p>Se si è adottata la trasparenza fiscale vedi "Sas"; se invece non si è adottata la trasparenza fiscale (adottando quindi il regime ordinario previsto per le Srl): Ires: 27,5% (+ ineducibilità interessi passivi se non rispettano i requisiti dell'art. 96 del Tuir). Irap: 3,9% (1,9% se attività agricola). Inoltre, in caso di distribuzione degli utili da parte della Srl, i soci persone fisiche non qualificati riceveranno gli utili al netto di ritenuta alla fonte del 12,5% mentre i soci persone fisiche qualificati vedranno confluire il 49,72% di tali redditi nell'imponibile Irpef della propria dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Contributi INPS</p>	<p>Sono pagati dai soci lavoratori (dipendono dal tipo di attività: commerciale, artigiana, ecc..).</p>	<p>Sono pagati dai soci lavoratori (dipendono dal tipo di attività: commerciale, artigiana, ecc..).</p>
<p>Società estera socia</p>	<p>Dal 2004 è possibile.</p>	<p>Possibile.</p>
<p>Differenze di costi fissi</p>	<p>In una Srl di piccole dimensioni rispetto ad una Sas simile i maggiori costi si possono stimare in circa € 5.000 annui (maggiori costi per consulenze e imposte, tasse e diritti).</p>	

Marco Righetti
24 Aprile 2009